

Desidererei però che fosse soppresso nell'ultimo capoverso l'aggettivo « preventiva », perchè l'approvazione che dà il Governo non è mai preventiva.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. È necessario mantenere la parola « preventiva »; altrimenti non si può procedere alla concessione.

CARBONI-BOJ. Allora non si tratterebbe più di approvazione, ma di autorizzazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 8 colle due aggiunte delle quali ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 9.

« La sovvenzione che potrà essere concessa a' termini dell'articolo 48 della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico), sulla Sardegna al concessionario della costruzione ed esercizio del serbatoio del Tirso per la durata di anni 45, non potrà superare la somma di annue lire 150,000 stabilita nella tabella A, II, annessa alla legge stessa per opere in provincia di Cagliari.

« Il concessionario dovrà fornire energia elettrica agli utenti della provincia di Sassari a prezzi non superiori a quelli adottati in provincia di Cagliari, e nei limiti che saranno determinati nei disciplinari.

« In corrispettivo del risparmio che si potrà verificare nelle opere di sistemazione idraulica del Tirso e di bonifica del Campidano di Oristano di cui ai numeri 5 e 15 della tabella E annessa alla citata legge della Sardegna, per il migliorato regime idraulico del fiume Tirso in dipendenza della costruzione del serbatoio, potrà essere accordato al concessionario, qualora ciò sia indispensabile attese le risultanze del piano finanziario debitamente approvato, un concorso che sarà determinato con giudizio insindacabile dal ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, in relazione alla effettiva economia nella spesa delle opere suindicate.

« Tale contributo in ogni caso non dovrà superare la somma di lire 3,000,000 e sarà corrisposto, senza interessi, in più annualità da stabilirsi dal ministro dei lavori pubblici.

« Al pagamento di tali annualità sarà provveduto col fondo che sarà stanziato nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le siste-

mazioni idrauliche e bonifiche della Sardegna ai termini della citata legge 10 novembre 1907, n. 844 ».

Su questo articolo 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. I colleghi Pala e Congiu nello svolgere considerazioni d'indole generale, hanno anche parlato della disposizione del capoverso secondo dell'articolo in esame: e ne hanno parlato in senso diametralmente opposto. Le ragioni da loro dette, il silenzio tenuto al riguardo dall'onorevole ministro e le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, mi obbligano a dire qualche parola per accennare ad alcuni dubbi ai quali può dar luogo la formula adottata dalla Commissione nel modificare il secondo capoverso di questo articolo 9.

La relazione ministeriale per giustificare il testo governativo così si esprimeva:

« Nell'articolo 9 del disegno di legge si è poi prescritto che parte della forza idroelettrica dovrà essere tenuta a disposizione della provincia di Sassari con mezzi massimi non superiori a quelli adottati nella provincia di Cagliari ove sorgerà l'impianto, ridondando così i vantaggi dell'utilizzazione industriale del Tirso a beneficio delle due provincie ».

Il concetto contenuto nella relazione ministeriale risponde ad un principio di giustizia, poichè il fiume Tirso scorre nei territori delle due provincie, e dalla legge 10 novembre 1907 è qualificato interprovinciale.

Questo concetto, quindi, non poteva non essere accolto dalla Commissione, la quale anzi si è preoccupata della necessità di determinare la quantità della energia elettrica, che doveva riservarsi alla provincia di Sassari, in modo da evitare questi due pericoli: o di ridurla ad una quantità irrisoria, o di tenere inutilizzate notevoli quantità di energie elettriche per domande eventuali ed incerte.

A raggiungere lo scopo di precisare meglio il diritto della provincia di Sassari, la Commissione ha usata una formula diversa, ed ha creduto opportuno di modificare il testo ministeriale in questo senso:

« Il concessionario dovrà fornire energia elettrica ad utenti della provincia di Sassari a prezzi non superiori a quelli adottati in provincia di Cagliari e nei limiti che saranno determinati dai disciplinari ».

A me sembra che il comma così modificato non conduca allo scopo che si era pre-